



Prot. 77085

26 FEB. 2013

A tutti i Comuni del Lazio

Loro Sedi

OGGETTO: Indicazioni circa la convocazione delle conferenze di servizi ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 e s.m.i..

Come è noto, l'art. 6, comma 2, della l.r. 21/2009 prescrive che *“gli interventi di cui agli articoli 3ter, 3quater e 4, con una superficie utile esistente superiore a 500 metri quadrati, sono consentiti previa acquisizione del permesso di costruire, il cui ottenimento è subordinato all'esito di una apposita conferenza dei servizi, convocata ai sensi della normativa vigente entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di permesso con la partecipazione delle amministrazioni interessate dall'intervento, ivi compresa la Regione e le amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, qualora l'intervento sia ricompreso all'interno di aree di interesse culturale e ambientale o comunque vincolate”*.

Si è riscontrato che numerosi Comuni, in attuazione del suddetto dettato legislativo, espletata la propedeutica istruttoria con esito negativo, convocano in ogni caso la conferenza di servizi di cui all'art. 6 ed in ossequio agli artt. 14 e seguenti della legge 241/1990.

Al fine di snellire la procedura amministrativa e di uniformare il comportamento delle Amministrazioni comunali, si ritiene che, nell'ipotesi di cui sopra, ossia laddove l'istanza risulti in evidente contrasto con la citata normativa, il Comune debba dichiarare gli interventi **“improcedibili”** già nella fase istruttoria, evitando di convocare la successiva conferenza di servizi e di aggravare inutilmente il procedimento. In sostanza, la conferenza di servizi dovrà essere convocata esclusivamente nei casi in cui gli interventi **siano ritenuti ammissibili**.

Sono inoltre pervenute numerose convocazioni di conferenze di servizi per interventi di cui all'art. 3ter, comma 3, che insistono su aree interne a piani o programmi attuativi di iniziativa pubblica o privata, ancorché decaduti, con destinazione a servizi pubblici, a verde pubblico o a parcheggi pubblici di cui al D.M. 1444/1968, per i quali il



REGIONE
LAZIO

DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO
DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO E URBANISTICA
IL DIRETTORE

Prot. n. _____

Comune, previa apposita istruttoria, si è espresso con parere negativo in analogia con l'art. 2, comma 2, lettera f), della l.r. 21/2009 e s.m.i.. Anche in tali ipotesi essi, già in fase istruttoria, dovranno essere dichiarati **improcedibili** e non ammessi all'ulteriore fase della conferenza di servizi, in quanto, trattasi di aree di interesse pubblico per le quali lo stesso D.M. 1444/1968 ne prevede la dotazione minima da assicurare per ogni abitante, non ricomprese tra le fattispecie di cui all'art. 3ter, comma 3, della legge 21/2009 e s.m.i.

Diversamente si chiarisce che possono essere dichiarati ammissibili, e quindi proseguire l'iter procedimentale, solamente gli interventi che ricadono su "**aree edificabili libere con destinazione non residenziale**" per le quali cioè il piano attuativo riconosca allo specifico lotto che dovrà ospitare l'intervento un diritto edificatorio, così come meglio specificato al punto 7 della D.G.R. 184/2012.

Demetrio Carini